

D. D. G. n. 669

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;

**VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;

**VISTA** la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10.06.2009;

**VISTO** il foglio prot. n. 11388 del 15.07.2011 acquisito al protocollo dell'A.R.T.A. al n. 49495 del 26.07.2011 con cui il Comune di Gioiosa Marea (ME) ha trasmesso la deliberazione n. 39 del 28.09.2010 avente per oggetto "Forni, focolai, camini, condotte di calore, canne fumarie – modifica art. 32 del Regolamento Edilizio";

**VISTO** il parere n. 11 dell'8.09.2011 reso, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O. 3.2/D.R.U., che di seguito integralmente si trascrive:

"...Omissis..."

**Rilevato**

*L'art. 32 "Forni, focolai, camini, condotti di calore e canne fumarie" del Regolamento Edilizio Comunale vigente, recita:*

*"Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti ad uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.*

*Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.*

*Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate almeno un metro sopra la linea del tetto o terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza".*

*In particolare, il nuovo testo adottato, con il citato atto deliberativo 39/2010 risulta modificato con l'introduzione delle le sotto riportate parti in grassetto:*

*"Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti ad uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.*

*Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.*

*Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate almeno un metro sopra la linea del tetto o terrazza. **La linea del tetto è da intendersi il punto esatto della falda del tetto dove svetta la canna fumaria o la linea di gronda della parete***

**dove corre, da quel punto è sufficiente protrarsi per un metro; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.**

**Nei locali adibiti a preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione dei locali provvisti di forno a legna e delle attività industriali, le canne fumarie di cui ai commi precedenti possono essere sostituite da un sistema di depurazione a filtro e/o apparecchiature fumivore giudicate idonee dall'Ufficiale sanitario, idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico. Sui predetti sistemi dovranno essere registrate manutenzioni periodiche secondo le prescrizioni dei relativi apparecchi installati. Lo scarico in uscita dal sistema dovrà essere posizionato a congrua distanza da finestre e/o affacci di terrazze e comunque in posizione tale da non creare disturbo o disagi al vicinato”.**

*Detta Variante è giustificata al fine di superare talune perplessità interpretative considerata la concezione obsoleta dello stesso Regolamento Edilizio risalente, per come detto, agli anni settanta.*

**Considerato che:**

- la variante non comporta, di fatto, un ulteriore carico urbanistico;
- le modifiche apportate all'art. 32 del Regolamento Edilizio Comunale vigente sopra descritte sono condivisibili.

*Questa Unità Operativa 3.2 del Servizio 3/DRU esprime parere favorevole all'approvazione della modifica dell'art. 32, così come sopra riportato in corsivo, adottata in Variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente, dal Comune di Gioiosa Marea (ME) con Delibera Consiliare n 39 del 28.09.2010.”*

**RITENUTO** di poter condividere il sopra richiamato parere n. 11 dell'8.09.2011 reso dall'U.O. 3.2/DRU ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 40;

**RILEVATA** la regolarità della procedura seguita;

## **D E C R E T A**

- Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 11 dell'8.09.2011 reso dall'U.O. 3.2/DRU è approvata, in variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente, la modifica apportata all'art. 32 “Forni, focolai, camini, condotte di calore, canne fumarie adottata dal Consiglio Comunale di Gioiosa Marea (ME) con deliberazione n. 39 del 28.09.2010.
- Art. 2 - Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  - 1. Parere n. 11 dell'8.09.2011 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
  - 2. Delibera Consiliare n. 39 del 28.09.2010;
- Art. 3 - La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- Art. 4 - Il Comune di Gioiosa Marea (ME) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  
Palermo, 14.09.11

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Dott. Sergio Gelardi)  
f.to